



COMUNE DI SANDRIGO
Settore Urbanistica ed Edilizia privata

**VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.A.S.
RAPPORTO PRELIMINARE**

INTERVENTO:

**Costruzione di trincee per lo stoccaggio degli
alimenti insilati e di un'area coperta di manovra e
preparazione lettiera in variante al PAT ed al PI**

PROPONENTE:

Parise Società Agricola s.r.l.

LOCALIZZAZIONE

Comune di Sandrigo, via Astico Lupia n. 7

*Ufficio Urbanistica ed Edilizia privata
del Comune di Sandrigo
luglio 2013*

INDICE

Premessa	pag. 3
Contenuti del Piano e suo scopo	pag. 6
Inquadramento territoriale	pag. 9
Descrizione dei sistemi ambientali	pag. 12
Valutazione degli effetti del Piano sull'ambiente	pag. 17
Conclusioni	pag. 21

PREMESSA

La VAS nella disciplina statale

Secondo quanto stabilito dal D.lgs 152/2006 e s.m.i., la Valutazione Ambientale Strategica (nel seguito: VAS) è il processo volto ad assicurare che, nella fase di formazione ed approvazione di Piani o di Programmi, siano presi in considerazione gli impatti significativi che deriveranno all'ambiente dall'applicazione degli stessi.

Il caso di cui al presente rapporto preliminare è relativo ad un intervento puntuale che comporterà una modesta modifica all'uso del suolo, peraltro ammessa dalle disposizioni generali sull'uso della zona in quanto funzionale allo svolgimento dell'attività agricola. Il Piano è quindi sottoposto alla verifica di assoggettabilità e non alla procedura completa di VAS, ritenendo in base alla conoscenza già acquisita del contesto territoriale che i possibili effetti su di esso non siano significativi, come si andrà a precisare nei paragrafi che seguono.

L'art. 6, comma 3, del citato D.lgs 152/2006 stabilisce infatti che *“per i piani e i programmi [...] che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi [...], la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.”*

Vale la pena riportare per esteso i contenuti dell'art. 12 citato, così come da ultimo modificato con D.lgs 128/2010:

Art. 12. Verifica di assoggettabilità

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.

2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.

3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.

4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.

5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.

6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.

La verifica preliminare è dunque una procedura che consente di non dare corso al procedimento di VAS nel caso in cui sia verificato che gli effetti del Piano esaminato non comportano effetti significativi sull'ambiente.

L'esclusione o l'assoggettamento alla VAS è di competenza di autorità diversa rispetto a quella che elabora il Piano oppure, se il proponente è un altro soggetto pubblico o privato, è di competenza dell'autorità che lo recepisce adottandolo e approvandolo.

La VAS per gli interventi di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale nella disciplina regionale

I presupposti e le motivazioni per lo svolgimento della VAS sono confermati, nella disciplina regionale, all'art. 4 della L.R. 11/2004 e s.m.i.:

Art. 4 – Valutazione ambientale strategica (VAS) degli strumenti di pianificazione territoriale.

1. Al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, i comuni, le province e la Regione, nell'ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, provvedono alla valutazione ambientale strategica (VAS) degli effetti derivanti dalla attuazione degli stessi ai sensi della direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente". La Giunta regionale definisce, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera a), criteri e modalità di applicazione della VAS, in considerazione dei diversi strumenti di pianificazione e delle diverse tipologie di comuni.

2. Sono sottoposti alla VAS il piano territoriale regionale di coordinamento, i piani territoriali di coordinamento provinciali, i piani di assetto del territorio comunali e intercomunali.

3. La VAS evidenzia la congruità delle scelte degli strumenti di pianificazione di cui al comma 2 rispetto agli obiettivi di sostenibilità degli stessi, alle possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione individuando, altresì, le alternative assunte nella elaborazione del piano, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione e/o di compensazione da inserire nel piano.

4. Sino all'approvazione dei criteri regionali di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a), l'ente competente ad approvare gli strumenti di cui al comma 2 valuta la sostenibilità ambientale secondo criteri evidenziati nel piano stesso.

Ad integrazione di quanto stabilito dal D.P.R. 160/2010, l'art. 4 della L.R. 55/2012 provvede invece a normare le procedure urbanistiche semplificate per la variante al Piano regolatore comunale tramite lo Sportello Unico per

le Attività Produttive (SUAP), come nel caso in esame del presente rapporto preliminare.

Con preciso riferimento alla fase di valutazione degli impatti ambientali, il comma 3 prevede che *“La conferenza di servizi, nell’ambito dei procedimenti autorizzatori, qualora necessario, valuta la sostenibilità ambientale degli interventi, tenendo conto dell’esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni”*.

Per quanto ivi stabilito, il presente rapporto preliminare sarà pertanto inviato ai soggetti competenti in materia ambientale per acquisirne il parere rispetto alle conclusioni che saranno nel seguito illustrate, nell’ambito della Conferenza di Servizi.

Obiettivi del rapporto preliminare

Nel rapporto preliminare sono valutati, secondo i criteri dettati dall’Allegato I al D.lgs 152/2006, gli effetti sull’ambiente che l’attuazione del Piano/Programma comporterà, confrontandoli con la situazione attuale: si tratta di costruire alcune trincee per insilati, presso l’azienda agricola che ha proposto l’intervento, entro la fascia di rispetto idraulico di cui all’art. 8 delle NT del PAT e all’art. 63 delle NTO del PI.

A completamento del quadro di riferimento generale entro cui si svolge la presente verifica, va ricordato che il PAT del Comune di Sandrigo, di cui la proposta in esame costituisce eventuale variante marginale, è stato a suo tempo assoggettato alla procedura completa di VAS, conclusasi col parere favorevole con prescrizioni della Commissione Regionale VAS del 03/08/2010, provvedimento n. 65.

CONTENUTI DEL PIANO E SUO SCOPO

Con istanza unica presentata allo S.U.A.P. del Comune di Sandrigo in forma telematica in data 24/05/2013, successivamente integrata, la ditta Parise Società Agricola srl con sede a Gazzo (PD), via Vittorio Emanuele, 8, C.F./P.I.V.A. 04226940288, ha richiesto di eseguire l'intervento di **Costruzione di trincee per lo stoccaggio degli alimenti insilati e di un'area coperta di manovra/preparazione lettiera in variante al PAT ed al PI** del Comune di Sandrigo presso i terreni siti in via Astico Lupia, catastalmente identificati al Fg. 23, mapp. n. 102, 103 e 107, ricadenti in zona agricola ai sensi della vigente strumentazione urbanistica comunale, secondo il progetto/la documentazione presentata dall'ing. Andrea Saccarelli di Sandrigo in qualità di procuratore, allegata all'istanza unica.

Si tratta della costruzione di trincee per lo stoccaggio di alimenti insilati di superficie pari a mq 1.967 (dimensioni ml 35 x 56,20) e di una tettoia avente superficie coperta pari a mq 198 (dimensioni 9,95 x 19,90) con altezza massima al colmo di ml 7,54, presso un'azienda agricola ricadente in area così classificata ai sensi della strumentazione urbanistica comunale:

.PAT:

Carta della trasformabilità: A.T.O. 4 – zona agricola Sud. Paesaggio a campi chiusi ed ambiti integri, con principale riferimento all'art. 48 delle NT.

Carta dei vincoli e della pianificazione: allevamento intensivo (dell'azienda richiedente). Vincolo paesaggistico D.lgs 42/2004 – corsi d'acqua (fosso Dindarello). Vincolo idraulico 100 metri ai sensi art. 41 L.R. 11/2004 (solo parte occupata dalle nuove trincee).

Carta della fragilità: area idonea a condizione, parte Tipo C (Terreni buoni, Prof. Falda <2 m, Fenomeni esondazione assente) e parte Tipo D (Terreni mediocri/scadenti, Prof. Falda <2 m, Fenomeni esondazione assente)

Carta delle invarianti: siepe monofilare sul bordo Sud dell'azienda, in prossimità al fosso Dindarello.

.PI:

Area agricola, con i vincoli e le tutele già sopra elencati.

Si tratta pertanto di un intervento che prevede l'ampliamento delle strutture agricole dell'azienda richiedente in conformità al Piano regolatore comunale in termini di destinazione di zona ma **in contrasto alle Norme Tecniche del PAT in quanto parzialmente previsto entro la fascia di 100 ml dal fosso Dindarello per la quale il PAT ha individuata una fascia di rispetto idraulico** secondo quanto di seguito si riporta:

*art. 7. Vincoli ed elementi della pianificazione territoriale superiore
[...]*

(d) Idrografia/Fasce di rispetto

Contenuto

Nella tav. 1 Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale sono indicati i corsi d'acqua infrastrutture che determinano una fascia di rispetto sulla base di norme di legge nazionali o regionali: tale fascia è riportata a titolo ricognitivo nelle tavole di Piano costituendo mero recepimento di disposizioni sovraordinate alle quali si rimanda.

Il PI completa ed aggiorna il censimento delle opere e infrastrutture e delle relative fasce di rispetto, provvedendo a definire la specifica disciplina nel rispetto delle disposizioni di legge e delle seguenti indicazioni.

Vi sono comprese le zone di tutela dei torrenti, canali, invasi naturali ed artificiali, anche a fini di polizia idraulica e di tutela dal rischio idraulico.

Direttive

Il piano degli interventi (PI) può stabilire, limitatamente alle aree urbanizzate ed a quelle alle stesse contigue, distanze diverse da quelle previste dal comma 1, lettera g) dell'art. 41 della LR 11/2004 e dal PAT tenuto conto degli allineamenti esistenti nell'ambito dell'urbanizzazione consolidata o di trasformazione previsti dal PAT.

Prescrizioni

All'esterno delle aree urbanizzate o di trasformazione indicate dal PAT ed all'interno delle fasce di rispetto previste dall'art. 41, comma 1, lettera g), della LR. 11/2004, oltre ai limiti all'attività edilizia previsti dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica e di tutela dal rischio idraulico, non sono ammesse nuove costruzioni.

All'interno delle zone di tutela di cui al presente articolo e previo nulla osta dell'autorità preposta alla tutela di polizia idraulica e/o dal rischio idraulico (R.D. 368/1904 e R.D 523/1904 e s.m.i.), sono ammessi esclusivamente:

- a) interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente nei limiti di cui all'art. 3, comma 1, lett.a),b),c),d) del D.P.R. 380/2001 nonchè l'accorpamento dei volumi pertinenziali esistenti, purchè legittimi;*
- b) copertura di scale esterne;*
- c) gli interventi previsti dal titolo V° della LR. 11/2004, in conformità con i criteri di cui alla D.G.R.V. n.3178 del 08.10.2004, limitatamente a quanto previsto dall'art. 44, comma 4, lett. a), mediante recupero dell'annesso rustico posto in aderenza al fabbricato esistente e con le medesime caratteristiche architettoniche;*
- d) ogni altro ampliamento necessario per adeguare l'immobile alla disciplina igienico-sanitaria vigente;*
- e) opere pubbliche compatibili con la natura ed i vincoli di tutela;*

Gli interventi edilizi di cui al precedente comma, potranno essere autorizzati purchè non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente verso il fronte di rispetto Il PI dovrà adeguare le disposizioni di tutela alle previsioni del Piano dell'Assetto Idrogeologico, approvato dall'Autorità di Bacino.

[...]

L'art. 63 delle NTO del P.I. riprende interamente i contenuti sopra riportati dalle NT del PAT e per tal motivo si tralascia di riportarlo.

Come precisato dalla norma stessa, i suoi contenuti derivano dalle disposizioni dell'art. 41, comma 1, lett. g), punto 3) della L.R. 11/2004, che vale la pena riportare per completezza dei riferimenti rispetto ai quali è richiesta variante al Piano:

ART. 41 – ZONE DI TUTELA E FASCE DI RISPETTO.

1. Le zone di tutela che il piano di assetto del territorio (PAT) individua e disciplina sono:

a) le aree soggette a dissesto idrogeologico, a pericolo di valanghe ed esondazioni o che presentano caratteristiche geologiche e geomorfologiche tali da non essere idonee a nuovi insediamenti;

b) le golene, i corsi d'acqua, gli invasi dei bacini naturali e artificiali, nonché le aree a essi adiacenti per una profondità adeguata;

c) gli arenili e le aree di vegetazione dei litorali marini;

d) le aree umide, le lagune e relative valli;

e) le aree di rispetto cimiteriale;

f) le aree comprese fra gli argini maestri e il corso di acqua dei fiumi e nelle isole fluviali;

g) una fascia di profondità di almeno:

1) m. 30 dal ciglio dei fiumi, torrenti, canali, compresi nei territori classificati montani;

2) m. 100 dall'ungbia esterna dell'argine principale per i fiumi, torrenti e canali arginati e canali navigabili;

3) m. 100 dal limite demaniale dei laghi naturali o artificiali e, nei restanti territori non montani, dalle zone umide e dal limite demaniale dei fiumi, delle loro golene, torrenti e canali;

4) m. 300 dal piede esterno degli argini maestri, e m. 100 dal limite esterno della zona golenale del fiume Po;

5) m. 200 dal limite demaniale della spiaggia per le coste marine;


[...]

Si precisa che l'istanza in variante al PAT ed al PI è relativa alla sola costruzione delle trincee per insilati, risultando la posizione della tettoia coperta esterna all'area di inedificabilità (ml 105 ed oltre secondo quota riportata nella tavola grafica n. 2 di progetto).


Influenza su altri Piani

In sintesi, la proposta di SUAP oggetto del presente rapporto, in applicazione del DPR 160/2010 e dell'art. 4 della LR 50/2012, propone una variante al Piano regolatore comunale.


INQUADRAMENTO TERRITORIALE




Localizzazione intervento su foto aerea – fuori scala



Estratto Carta delle Invarianti – Tav. 2 del PAT




Estratto Carta delle Fragilità – Tav. 3 del PAT




Estratto Carta della Trasformabilità – Tav. 4 del PAT

Verifica di assoggettabilità a VAS
Costruzione di trincee per lo stoccaggio degli alimenti insilati e di un'area coperta di
manovra e preparazione lettiere in variante al PAT



Estratto Tavola della Zonizzazione del P.I.



Estratto Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale – Tav. 1 del PAT

DESCRIZIONE DEI SISTEMI AMBIENTALI

Il presente paragrafo riguarda la descrizione allo stato *ante operam* dei sistemi ambientali che possono essere influenzati dalle nuove condizioni che si determinerebbero con la variazione del Piano.

Si farà riferimento ai sistemi naturali: geomorfologia, suolo e soprasuolo, acque di superficie, sottosuolo e acque sotterranee.

Non saranno invece influenzati dalla variazione al Piano gli aspetti connessi alla “qualità della vita” quali aria, rumore, campi elettromagnetici.

Gli estratti cartografici del Piano regolatore comunale sopra riportati sintetizzano in modo esauriente i caratteri dell'area di intervento per cui è richiesta la variante puntuale.

L'area è sita nella frazione di Lupia, appena a Sud del corso del Torrente Astico e nei pressi delle risorgive del fosso Dindarello e s'inserisce in un contesto agricolo nel quale le trasformazioni passate non hanno intaccato i caratteri paesaggistici di pregio del territorio testimoniati, come riportato nella relazione paesaggistica redatta dall'ing. Saccarelli di Sandrigo ed allegata all'istanza, dalla presenza di siepi campestri lungo il bordo dei campi, lungo le scoline e le strade interpoderali.

L'azienda agricola, che si occupa di allevamento zootecnico, è inserita in un contesto di seminativi irrigui molto produttivi per quantità e qualità dei foraggi e delle granelle.

L'area è pianeggiante, destinata prevalentemente a colture tipiche della zona quali il mais, la soia o il frumento. Le piantagioni sono frammentate da corsi d'acqua naturali o artificiali e da filari di essenze arboree indigene quali pioppi in prevalenza, platani, ontani, olmi e aceri.

Il fosso Dindarello, che ha origine appena ad Ovest dipende dalle acque che scorrono nella falda del torrente Astico, e quindi la sua portata risente direttamente del regime idrico del torrente, in rapporto con le precipitazioni che interessano il bacino idrografico dell'Astico. Il capofonte originario è pertanto negli ultimi anni quasi sempre asciutto, mentre l'acqua inizia a sgorgare e fluire più a valle, in un contesto di campagna molto ricco di vegetazione arborea e arbustiva.

La roggia un tempo alimentava vecchi impianti di una segheria e un mulino, situato in località Lupiola, e questo ci dà la misura di quale fosse la portata del corso d'acqua. Le rive della roggia presentano una fitta vegetazione di ontani neri, platani, salici, aceri campestri, pioppi neri, biancospini e molte altre specie di alberi ed arbusti.

Si riportano di seguito stralci dal Rapporto ambientale redatto in occasione della VAS del PAT (anno 2009) descrittivi dei caratteri ambientali delle aree in oggetto:

Uno degli elementi che contraddistingue queste zone sono le siepi campestri che, oltre ad essere elementi di delimitazione della proprietà, erano anche la principale fonte di approvvigionamento legnoso per le popolazioni di pianura e garantivano, inoltre, il sostegno vivo per colture legnose sarmentose (vite maritata).

[...]

In relazione agli effetti ambientali sembra opportuno mettere in evidenza anche il ruolo che rivestono questi elementi per la conservazione della biodiversità. I filari di alberi presenti all'interno della matrice antropizzata, infatti, possono assumere il ruolo di rete ecologica a livello locale. Le siepi rappresentano infatti delle vie preferenziali per lo spostamento delle specie nel contesto antropizzato ed offrono, inoltre, siti di rifugio, nidificazione ed alimentazione per le specie. In questo senso la loro conservazione risulta fondamentale per il mantenimento sul territorio di popolazioni stabili.


Tra gli effetti riguardanti le aziende agricole invece si possono ricordare l'azione frangivento, l'ombreggiamento, la possibilità di trarre piccoli frutti e prodotti apistici e la produzione di legna da ardere.

Di notevole importanza è poi la funzione paesaggistica delle siepi, che contribuiscono in modo determinante ad interrompere la monotonia del paesaggio agrario industrializzato costituendo delle barriere visive.

Nella Carta del sistema ambientale – Tav. n. 3, del PTCP di Vicenza, l'area è classificata quale “Area ad elevata utilizzazione agricola” di cui all'art. 26 delle NTA.

idrografia e condizioni idrauliche) rispetto alle quali non si era rilevato alcun dissesto.

La Carta Idrogeologica redatta in allegato al Quadro conoscitivo del PAT (stralcio riportato qui sotto) classifica l'area in prossimità del limite superiore della linea delle risorgive e profondità freatica compresa tra 0 e 2 metri dal piano di campagna: si evidenzia che il progetto per cui è richiesta variante al Piano non prevede alcuna opera edilizia al di sotto della quota di campagna.



Gli studi idrogeologici e geologici avevano originata la Carta delle Fragilità (Tav. n. 3 del PAT) di cui è stato riportato estratto sopra: l'area è stata classificata come "idonea a condizione", parte di tipo C e parte di tipo D, cui corrispondono le norme che si riportano:

area idonea a condizione di tipo C:

- buone caratteristiche geotecniche dei terreni
- assenti fenomeni di esondazione - falda sub-superficiale
- indagine idrogeologica e geologica finalizzata ad accertare l'omogeneità stratigrafica e i parametri geotecnici del terreno
- sconsigliati interrati, oppure elevata cura nella impermeabilizzazione della struttura stessa
- monitoraggio della falda dentro e fuori l'area di intervento prima e durante le operazioni di aggotamento acqua in fase costruttiva

area idonea a condizione di tipo D:

- mediocri / scadenti caratteristiche geotecniche dei terreni
- assenti o limitati fenomeni di esondazione - falda sub-superficiale
- accurata indagine idrogeologica e geologica finalizzata ad accertare l'omogeneità stratigrafica e i parametri geotecnici del terreno, soprattutto in relazione alle tipologie fondazionali (platea o pali di fondazione) e previsione dei cedimenti assoluti e differenziali

- sconsigliati interrati, oppure elevata cura nella impermeabilizzazione della struttura stessa
- monitoraggio della falda dentro e fuori l'area di intervento prima e durante le operazioni di aggotamento acqua in fase costruttiva
- attenzione al drenaggio della falda, possibili assestamenti per consolidazione dei terreni coesivi di sedime degli edifici vicini

Il sottosuolo è costituito, nella porzione Nord dell'azienda, materiali alluvionali o fluvioglaciali a tessitura prevalentemente sabbiosa, poco permeabili per porosità: è la parte retinata in giallo nell'estratto della carta litologica riportato di seguito. Nella parte più prossima al corso del fosso Dindarello, a Sud, la tessitura è prevalentemente limo-argillosa ed i terreni praticamente impermeabili (parte con retino verde).



VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DEL PIANO SULL'AMBIENTE

La realizzazione, entro la fascia di rispetto idraulica di cui all'art. 41 della L.R. 11/2004, delle trincee per insilati non comporterà modifiche alla morfologia del terreno. La maggiore impermeabilizzazione sarà modesta, comunque connessa alle esigenze produttive dell'azienda agricola, e contenuta entro limiti per i quali sono state attestata la compatibilità idraulica e valutate le opere di mitigazione: si rinvia ai contenuti della asseverazione di compatibilità idraulica del progettista ing. Saccarelli prodotta in data 15/07/2013 ed il documento di valutazione di compatibilità idraulica e mitigazione del rischio idraulico redatto dal dott. geol. Franco Monticello in pari data.

Non sono previste opere nel sottosuolo per cui si esclude che potrà essere modificato il regime delle acque sotterranee.

L'effetto più consistente, per quanto contenuto, sarà quello relativo all'impatto visivo della nuova costruzione, peraltro già parzialmente valutato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici in occasione del rilascio della Autorizzazione Paesaggistica n. 001/2013 nel gennaio 2013 allorché si era prevista la realizzazione di 8 trincee (anziché le 10 ora richieste); già nell'occasione si era provveduto ad impartire prescrizioni e modalità di realizzazione di interventi di mitigazione rispetto ad un intervento edificatorio peraltro modestamente impattante in termini di altezza e di estensione dell'area utilizzata dall'azienda agricola a fini di movimentazione e magazzinaggio prodotti.

Importante è rimarcare che l'intervento, oltre a configurarsi come una necessità per l'azienda per mantenere l'attività esistente secondo quanto illustrato nella relazione agronomica allegata all'istanza, costituisce una opportunità per rimarcare e confermare la vocazione agricola di un ambito territoriale di pregio del Comune di Sandrigo. In tal senso, il mantenimento e lo sviluppo di aziende agricole vitali costituisce un vero e proprio presidio rispetto ad eventuali spinte di trasformazione del territorio ed introduzione di destinazioni funzionali incompatibili coi caratteri del contesto.

A tale riguardo si riporta di seguito la nota relativa alle criticità e fragilità individuate dal Rapporto ambientale del PAT (anno 2009) per l'A.T.O. 4 – Zona agricola Sud, rispetto alle quali l'intervento proposto appare coerente:

Le principali criticità dell'ambito
sono rappresentate
dall'edificazione diffusa che
potrebbe rappresentare un rischio
rispetto alla salvaguardia
dell'ambiente agricolo e del
paesaggio.

Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani programmi di cui all'Allegato I del D.lgs 152/2006

La determinazione della significatività degli effetti del Piano deve essere svolta con riferimento ai criteri elencati all'Allegato I al D.lgs 152/2006, secondo quanto stabilito dall'art. 12 del D.lgs stesso.

	Criteri per la verifica di assoggettabilità desunti dall'Allegato I al D.lgs 152/2006	Analisi e risultati
Caratteristiche del Piano	in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse	<p>Il Piano costituirà preciso ed imprescindibile riferimento per le attività che saranno svolte, le quali avranno però effetti non significativi sull'ambiente.</p> <p>Per questo aspetto si ritiene che l'intervento determini attività che, pur portando modifiche all'ambiente, queste siano di entità trascurabile.</p>
	in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati	<p>L'intervento modifica il Piano regolatore comunale di Sandrigo, nelle modalità riportate al paragrafo "Contenuti del Piano e suo scopo". Esso è compatibile con il PTCP e altri piani sovraordinati; non influenza altri Piani né richiede loro variazioni.</p> <p>Il Piano non influenza altri piani o programmi che non siano il Piano regolatore del Comune di Sandrigo, questo modificato in maniera marginale.</p>
	la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile	<p>Il Piano consentirà lo sviluppo ed il miglioramento delle condizioni operative per un'importante azienda agricola, la quale assicura un fondamentale presidio a tutela della funzione agricola delle aree aperte.</p> <p>L'intervento è coerente con gli obiettivi di sviluppo sostenibile.</p>
	problemi ambientali pertinenti al piano o al programma	<p>Le problematiche rilevate riguardano l'impatto visivo rispetto al contesto agricolo di pregio.</p> <p>Per questo aspetto si ritiene che il Piano determini attività che, pur portando modifiche all'ambiente, queste siano di entità trascurabile.</p>
	la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore	<p>Il Piano è conforme alle normative del settore ambientale. L'area non ricade entro zone di protezione</p>

Verifica di assoggettabilità a VAS

Costruzione di trincee per lo stoccaggio degli alimenti insilati e di un'area coperta di manovra e preparazione lettiera in variante al PAT

	dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)	speciale (ZPS) o siti di interesse comunitario (SIC). E' all'esterno dell'area di connessione naturalistica da PAT approvato (ambito di interesse ambientale da PTCP).
		Il Piano rispetta l'attuazione della normativa del settore ambientale.

Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate	probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti	Non si rilevano impatti sulla morfologia, sulla vegetazione, sul regime idraulico e sul sottosuolo. L'impatto visivo, modesto e valutabile solo a livello locale, non è reversibile ma potrà essere mitigato. Per l'entità e le caratteristiche proprie, il Piano comporterà impatti sull'ambiente trascurabili.
	carattere cumulativo degli impatti	Non è ipotizzabile alcun carattere cumulativo degli impatti.
	natura transfrontaliera degli impatti	Gli impatti non hanno natura transfrontaliera.
	rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti)	Non sono ipotizzabili rischi per la salute umana o per l'ambiente derivanti dal Piano. Di più, le motivazioni decisive per la scelta della localizzazione sono attinenti proprio ad esigenze di sicurezza dell'attività svolta, con riferimento specifico al pericolo d'incendio. Gli impatti non comportano rischi alla salute umana o all'ambiente.
	entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate)	L'area interessata è precisamente determinata ed ha una superficie inferiore a mq 2.000; non vi è popolazione potenzialmente interessata, se non nel senso dello svolgimento diretto dell'attività insediata. Gli impatti hanno entità trascurabile sia in quanto ad area che popolazione.
	valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;	L'alterazione connessa all'intervento rientra nei parametri ordinari del sistema territoriale a vocazione agricola in cui si inserisce. Non vi è superamento di livelli di qualità ambientale per utilizzo intensivo del suolo. Il Piano non determina impatti significativi sul valore e sulla vulnerabilità dell'area.
	impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale	L'area è esterna ad aree protette. Il Piano non interferisce con aree protette.

CONCLUSIONI

Il presente documento costituisce il RAPPORTO PRELIMINARE previsto dall'art. 12 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. ed è redatto in maniera tale da fornire all'autorità competente gli elementi necessari per esprimere il parere riguardo agli effetti del Piano in esame: impatti previsti dall'attuazione del Piano/Programma, coerenza con le norme in materia ambientale, alterazione dei valori di qualità ambientale.

Il risultato della valutazione degli effetti indotti dall'intervento, alla luce delle informazioni raccolte, è quello di una **influenza non significativa** sul sistema territoriale fisico, limitata ad un modesto impatto visivo peraltro mitigabile.

Non sono stati individuati criticità relativamente ai parametri da monitorare ed indicatori sintetici per verificare nel tempo gli effetti ambientali indotti dall'intervento e si può concludere che la modifica dell'insediamento prevista dall'azienda Parise Società Agricola non comporta problemi ambientali di rilievo.

Si ritiene pertanto che l'intervento non sia da assoggettare alla procedura di VAS.

Il Responsabile dell'area
Urbanistica ed Edilizia privata
del Comune di Sandrigo
Arch. Michele Boscardin